

**DETERMINAZIONE DI SPESA N. 2 DEL 26/03/2021
IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE ACI CHIETI**

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., per la proroga del servizio di pulizia locali, comprensivo della fornitura del materiale igienico sanitario e del servizio di disinfezione, dell'Unità Territoriale di Chieti per la durata di 3 mesi (1/04/2021 – 30/06/2021).

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 15 e 18
VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016 e s.m.i.;
VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;
VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e del 8 aprile 2019;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.) 2020-2022, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 Gennaio 2020;
VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;
VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2021, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;
VISTA la determinazione del Segretario Generale n.3738 del 16 Novembre 2020, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021, ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei Contratti Pubblici" implementato e modificato dal decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 e dalla successiva Legge 14 giugno 2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del DL 18 aprile 2019, n.32;
VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
VISTA la Determinazione ANAC n. 5 del 6 novembre 2013 - Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo - contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento delegato (UE) 2019/1828 del 30 ottobre 2019 è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2020, fissando in € 214.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTO l'art.36, commi 1 e 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., che prevede, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt.34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale), 42 (Conflitto di interesse) e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, nonché al Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32 convertito con legge 14 giugno n.55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dal comma 130 dell'art.1 della Legge n.145/2018 il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, ultimo inciso, del Codice, per lo svolgimento delle procedure di affidamento sotto la soglia di rilievo comunitario, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, sul quale si può acquistare con ordine Diretto (ODA), Richiesta di Offerta (RdO) e Trattativa Diretta;

PRESO ATTO che il 31 marzo 2021 scadrà il contratto relativo al servizio di pulizie dei locali adibiti ad uffici ed archivio che l'Unità Territoriale ACI di Chieti ha stipulato con l'impresa di Pulizia CRISTAL 2000 S.A.S. DI GRAZIANO FRANCO & C. (PI 01150790689) con sede in Via Italia n° 210, 65010 - Spoltore (PE);

RICHIAMATO quanto disposto dall'articolo 1 delle condizioni generali di contratto contenute nella relativa lettera di invito in merito alla facoltà, da parte di Aci, di prorogare il termine di scadenza fino ad un massimo di tre mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni o più favorevoli per l'Ente;

RAVVISATA la necessità di assicurare la continuità del servizio per il tempo necessario a concludere la suddetta procedura entro il 30/06/2021;

CONSIDERATO che, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il contratto stipulato non ha avuto totale esecuzione alle date previste;

CONSIDERATO che il titolare dell'impresa si è reso disponibile ad effettuare la prestazione alle medesime condizioni economiche e contrattuali già in essere;

VISTO che con nota Prot. UP CH/0000832/21 del 25/03/2021 il predetto contratto è stato prorogato per mesi tre (fino al 30/06/2021);

VISTO che con determinazione a contrarre n° 2 del 29/01/2019 n° UP CH/0000451/19 è stato autorizzato, ai sensi degli artt 53, 54, 59 del Manuale delle procedure negoziali, l'espletamento della procedura in economia – cottimo fiduciario da svolgersi sul mercato elettronico della Consip Spa (Me.Pa) con aggiudicazione al prezzo più basso, per l'affidamento del servizio di pulizia della Sede;

CONSIDERATO che per ragioni di urgenza, di economicità e di funzionalità del servizio si rende necessario garantire la continuità dello stesso;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno ricorrere all'affidamento diretto allo stesso fornitore dal 1/4/21 al 30/6/2021 agli stessi patti, prezzi e condizioni, onde consentire di completare la procedura di individuazione del nuovo contraente sul MEPA per l'affidamento del servizio di pulizia;

VISTO il CIG n. Z6826E1246 assegnato;

VISTO l'art. 54 comma 1 lett g) del Manuale delle Procedure Negoziali adottato con Determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21/11/2012;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

si autorizza la spesa di euro 2.844,00 (duemilaottocentoquarantaquattro/00) più IVA da corrispondersi in tre mensilità di euro 948,00 più IVA, più la spesa di euro 540,00 (cinquecentoquaranta/00) più IVA da corrispondersi in tre mensilità di euro 180,00 più IVA, per un totale di euro 3.384,00 (tremilatrecentottantaquattro/00) più IVA da riferire al budget 2021, per l'affidamento diretto del contratto servizio di pulizie dei locali adibiti ad uffici ed archivio della Sede dell'Unità Territoriale ACI di Chieti, comprensivo della fornitura del materiale igienico sanitario e del servizio di disinfezione, stipulato con la ditta di pulizia CRISTAL 2000 S.A.S. DI GRAZIANO FRANCO & C con sede in Via Italia n° 210, 65010 - Spoltore (PE), da contabilizzare sul conto di costo 410718001.

Il suddetto importo andrà a valere sul budget di gestione assegnato per l'anno 2021 all'Unità Territoriale di Chieti, quale unità organizzativa gestore n. 4251 CdR n. 4250.

Chieti, 26 marzo 2021.

Il Responsabile Unità Territoriale ACI Chieti
(Dr.ssa Cinzia Ciancetta)